

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNE DI UTA

CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E IL COMUNE DI UTA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE (ex art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la Città Metropolitana di Cagliari C.F. _____ e P.IVA _____,

legalmente rappresentata dal Sindaco Massimo Zedda nato a _____ il

_____,

E

il Comune di Uta C.F. _____ e P.IVA _____, legalmente

rappresentata dal Sindaco Giacomo Porcu nato a _____ il

_____,

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, statuisce che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- l'art. 98 del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. del 4 Dicembre 1997 N. 465, prevedono la possibilità che l'Ufficio di Segreteria comunale e provinciale (*rectius* metropolitano), possa essere gestito in forma associata a mezzo di apposite convenzioni e che l'avvenuta costituzione sia comunicata alla Sezione dell'Agenzia;

- la Città Metropolitana di Cagliari con delibera del Consiglio Metropolitano

n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Uta, con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento delle funzioni di segretario generale in forma associata ai sensi dell' art. 98 del D.L.gs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINE

1. La Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Uta stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario generale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario generale per l'espletamento delle funzioni che per disposizioni di legge, di statuto, di regolamento o provvedimento del sindaco ed altri equivalenti, sono attribuiti al Segretario generale dai singoli Enti.

ART. 2

ENTE CAPO CONVENZIONE

1. La Città Metropolitana di Cagliari assume la veste di Ente capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14.449 del 1 dicembre 2020.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della Convenzione di segreteria di cui trattasi è individuato nel Segretario titolare della Città Metropolitana di Cagliari.

2. Al Sindaco metropolitano dell'Ente capo convenzione compete la nomina

e la revoca del Segretario Generale.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE – ORARIO DI LAVORO

1. Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

2. Il Segretario assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio presso la Città Metropolitana di Cagliari e presso il Comune di Uta in misura proporzionale al costo del servizio sostenuto da ciascun Ente.

3. Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti o di quelle eventualmente conferite dai Sindaci.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dai Vicesegretari, ove nominati.

5. Le assenze per congedi straordinari, per permessi e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco capo convenzione secondo quanto previsto dal CCNL e comunicate al Comune di Uta.

6. Le assenze per congedo ordinario sono comunicate dal Segretario Generale ad entrambi i Rappresentanti Legali dei due Enti.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI, RECIPROCI OBBLIGHI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali provinciali e dagli eventuali contratti decentrati, con oneri ripartiti tra i due Enti nella seguente

misura:

- Città Metropolitana di Cagliari: 70%;
- Comune di Uta: 30%.

2. La retribuzione di posizione sarà determinata dall'Ente capofila nella misura pari all'uopo prevista, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 60 del vigente CCNL DEL 16.07.2024, e proporzionata al riparto degli oneri come definito nel precedente periodo del presente articolo.

3. L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, eccetto l'indennità di risultato che sarà corrisposta al Segretario generale da ciascun Ente in proporzione al riparto degli oneri e sulla base della valutazione assegnata.

4. La Città Metropolitana di Cagliari procederà al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione e il Comune di Uta provvederà al rimborso delle quote a proprio carico entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento tra i due Enti sono a carico del Comune di Uta e da questo corrisposte al Segretario con cadenza trimestrale.

ART. 6

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da verifiche dei due Enti da tenersi almeno un volta all'anno per analizzare l'andamento e i risultati della convenzione in essere al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale

esecuzione della presente convenzione.

ART. 7

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario della segreteria convenzionata e fino a 30 giorni dopo la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco dell'ente capofila.

2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe gli Enti;
- recesso unilaterale di uno degli Enti contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 8

CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 9

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 24/4/1986 n.131.

2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR n.642/1972, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

ART. 10

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni consiliari dei due Enti sarà inviata al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, Sezione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale in data

Per la Città Metropolitana di Cagliari

Per il Comune di Uta

Il Sindaco metropolitano

Il Sindaco

Massimo Zedda

Giacomo Porcu